



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza N. 172 del 16/10/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GUIDO ROSSA E VIA LUNGO CHIEN TI NEI GIORNI 20-21 OTTOBRE 2018 PER SVOLGIMENTO DELLA VIII° EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA-LANCIO DEL FORMAGGIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la richiesta assunta al Registro Generale dell'Ente con prot. n.25887 del 11.10.2018, con la quale il Sig. BIANCUCCI SILVANO, in qualità di Presidente della SOCIETA' SPORTIVA AST "SANTA CROCE," chiede l'interdizione della sosta e del traffico veicolare in Via Guido Rossa ed in Via Lungo Chienti nei giorni 20-21 ottobre 2018 in occasione della manifestazione denominata "VIII° EDIZIONE DELLA COPPA ITALIA-LANCIO DEL FORMAGGIO-";

Preso atto della polizza di responsabilità civile verso terzi, n.1/52304/65/154209435 stipulata con la Compagnia UnipolSai, con decorrenza 28.02.2018;

Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone alla manifestazione, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2011;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed innovazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del Decreto del Sindaco n.15 del 08.08.2018;

DISPONE

- l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata (*Fig.II 74 integrato con Mod. II 6/M*) e l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO (*Fig.II 46 Art.116*), in **Via Guido Rossa e Via Lungo Chienti** dalle ore **07.00** alle ore **24.00** di sabato **20** ottobre **2018** e dalle ore **07.00** alle ore **14.00** di domenica **21** ottobre **2018** eccetto i mezzi dei residenti limitatamente al transito, i mezzi dell'organizzazione, dei partecipanti alla manifestazione muniti di pass da rilasciare a cura della società organizzatrice, di polizia e di soccorso;
- l'apposizione della segnaletica stradale a regola d'arte ed a cura dei richiedenti.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il traffico sarà deviato e la sosta sarà consentita su strade e spazi alternativi laterali, previa apposizione dei prescritti cartelli e segnali stradali, a cura degli organizzatori.

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologico alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti, eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano stati eventualmente posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, oltre alla pulizia dell'area ad opera del richiedente.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine, in collaborazione, sono incaricati di assicurare l'esatta osservanza del presente provvedimento.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico del responsabile della manifestazione, restando il Comune di Sant'Elpidio a Mare ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. e entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Si forniscono le seguenti indicazioni a norma dell'art.8 della Legge 241/1990:

- Amministrazione competente: Comune di Sant'Elpidio a Mare;
- Oggetto del procedimento: *Istituzione del divieto di sosta e transito in Via Guido Rossa ed in Via Lungo Chienti per gara di lancio del formaggio nei giorni 20-21.10.2018;*
- Responsabile del procedimento: Il Funzionario dell'Area Vigilanza – Sicurezza e Sviluppo Economico, Magg. Tofoni Dott. Stefano;
- Ufficio competente e presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Locale, tel.0734.8196272, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Comandante Polizia Locale
Magg. TOFONI Dott. Stefano

Data, 16/10/2018

Il Dirigente
TOFONI STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 1999, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.